



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (Provincia di Verona)

VERBALE N. 9 DEL 16/11/2018

Oggetto: PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Premesso che è pervenuta in data 15/11/2018 dal Comune di Villa Bartolomea a questo Organo copia della bozza di determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario avente ad oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2018”;

Esaminata quindi l’ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2018, secondo le linee di indirizzo determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 12/11/2018;

Visti :

- il disposto di cui all’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 40-bis del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge...è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”*;
- il disposto dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, che regola le modalità di determinazione del fondo per le risorse decentrate;
- l’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, secondo il quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità;
- quanto stabilito dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, così come modificato dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013;

Vista la Circolare RGS n. 20 del 08.05.2015, che fornisce istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa a decorrere dall’anno 2015, come previsto dalla L. n. 147/2013;

Accertato che in sede di costituzione del fondo risulta effettuata la decurtazione permanente di € 13.958,53 come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e dell’ulteriore decurtazione di € 3.894,39 come previsto dall’art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, richiamato dall’art. 67, comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, ove si dispone che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, sezione Autonomie n. 19/2018 con la quale si afferma il principio secondo cui gli incrementi del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lettere a) e b) non sono soggette al vincolo di spesa sopra citato;

Verificato che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio per l'anno 2018, rispettano il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Accertato che:

- lo stanziamento del Fondo parte stabile per l'anno 2018 è pari a € **173.551,83**;
- lo stanziamento di parte variabile anno 2018, giusta deliberazione di G.C. n. 136 del 12/11/2018 è pari a € **25.497,46**;

Verificata pertanto la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

Per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, come indicato nella bozza di determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Rag. Longhi Franco)
firmato digitalmente